

Circolare Informativa per i Clienti

5.2016
Ottobre

Comunicazione dei beni in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall'impresa

Sommario

1. PREMESSA	2
2. SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE	2
2.1 Familiari	4
2.2 Società fiduciarie e trust	4
3. OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI	4
3.1 Beni concessi in godimento	4
3.1.1 Esclusioni.....	5
3.1.2 Contenuto della comunicazione	5
3.1.3 Decorrenza	5
3.2 Finanziamenti e capitalizzazioni.....	5
3.2.1 Esclusioni.....	6
3.2.2 Contenuto della comunicazione	6
3.2.3 Decorrenza	6
4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI	7
5. TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI	7
6. SANZIONI	7
6.1 Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento	7
6.2 Violazioni relative alla comunicazione di finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall'impresa .	8

Circolare Informativa per i Clienti

1. PREMESSA

L'art. 2 co. 36-*terdecies* - 36-*duodevicies* del DL 13.8.2011 n.138, conv. L.14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore, in particolare:

- Per il socio/familiare costituisce reddito diverso (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa;
- I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

Al fine di garantire l'attività di controllo, il co. 36-*sexiesdecies* dell'art. 2 del suddetto DL 138/2011 stabilisce che l'impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria) i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento fiscale dovrebbe:

- Disincentivare l'utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
- Fornire dati utili per l'applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Inoltre, l'art. 2 co. 36-*septiesdecies* del suddetto DL 138/2011 prevede che l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti dell'impresa.

La presente Circolare intende riepilogare i tratti essenziali degli obblighi di comunicazione in esame, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

2. SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate da tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa:

- In forma individuale o collettiva;
- Residenti in Italia;
- A prescindere dal regime contabile, salvo quanto di seguito specificato.

Si tratta, nello specifico:

- Delle imprese individuali;
- Delle società di persone commerciali (snc e sas);
- Delle società di capitali (srl, spa e sapa);
- Delle società cooperative;
- Delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti;
- Degli enti privati di tipo associativo, limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Circolare Informativa per i Clienti

Tuttavia, l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni:

- In caso di imprese in contabilità semplificata, sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione;
- In caso di contribuenti in regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. "forfettini"), in regime dei c.d. "nuovi minimi" (art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011) o in regime contabile agevolato degli "ex minimi" (art. 27 co. 3 del DL 98/2011), sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato all'attività d'impresa.

Sono invece esclusi dagli obblighi di comunicazione in esame:

- I professionisti;
- Le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- Le società semplici;
- Gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa;
- Le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui:

- Un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore;
- Sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso); non vanno quindi comunicati i beni per i quali l'utilizzatore remunera il relativo godimento a valori di mercato;
- Per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pattuito, aumentato, quest'ultimo, della quota di reddito imputabile al socio per trasparenza, corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione.

Al riguardo occorre precisare che:

- Risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
- La comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede una autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
- La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell'imprenditore);
- La comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Comunicazione relativa ai beni concessi in godimento

L'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

Comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni

La comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni, invece, deve essere effettuata esclusivamente dall'impresa che riceve l'apporto.

Circolare Informativa per i Clienti

2.1 Familiari

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare, ai sensi dell'art. 5 co. 5 del TUIR:

- Il coniuge;
- I parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
- Gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

2.2 Società fiduciarie e trust

Nel caso di società fiduciarie e *trust* occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente.

3. OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Al fine di individuare l'oggetto della comunicazione, occorre distinguere tra:

- Beni concessi in godimento;
- Finanziamenti e capitalizzazioni.

3.1 Beni concessi in godimento

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene nella disponibilità della società ovvero dell'imprenditore individuale (a titolo di proprietà o ad altro titolo), purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- I beni merce (vale a dire quelli commercializzati dall'impresa);
- I beni strumentali;
- I beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 individua le seguenti categorie di beni:

- Autovetture;
- Altri veicoli;
- Unità da diporto;
- Aeromobili;
- Immobili;
- Altri beni.

Le comunicazioni riguardano i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente) e dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.

La comunicazione deve essere effettuata:

- Per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta;
- Anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d'imposta precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione;
- Per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Circolare Informativa per i Clienti

3.1.1 Esclusioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94902 esclude invece dall'ambito applicativo della comunicazione:

- I beni concessi in godimento agli amministratori;
- I beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- I beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

Inoltre, l'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore rispettino le seguenti condizioni:

- Siano diversi dagli immobili, dai veicoli, dalle unità da diporto e dagli aeromobili (ad esempio telefoni cellulari, *computer* portatili);
- Siano di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

3.1.2 Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- Per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i soggetti non residenti in Italia;
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o Stato estero di residenza;
- Informazioni circa l'utilizzo del bene;
- Data della concessione (data di inizio e fine);
- Corrispettivo maturato relativo al bene;
- Valore di mercato del bene.

3.1.3 Decorrenza

L'obbligo di comunicazione si applica a decorrere dai beni in godimento nel 2012 (beni concessi in godimento nel 2012 e beni concessi nei periodi d'imposta precedenti qualora l'utilizzo permanga nel 2012).

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- Non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2010, se l'uso è cessato nel 2011;
- È tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2010, se questo immobile continua ad essere utilizzato nel corso del 2015.

3.2 Finanziamenti e capitalizzazioni

Il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94904 prevede che debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata:

- Nei confronti dell'impresa/società;

Circolare Informativa per i Clienti

- Da persone fisiche; non rilevano, quindi, i versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti);
- Per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro; detto limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue (ad esempio, un finanziamento soci di 3.000,00 euro e un versamento in conto capitale di 2.500,00 euro non vanno comunicati); il suddetto limite di 3.600,00 euro va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare dell'imprenditore che effettua il versamento.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 euro si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni, effettuate nello stesso periodo d'imposta, al socio o al familiare dell'imprenditore.

In relazione alle capitalizzazioni, è però necessario che vi sia un "apporto reale di denaro" (non rilevano quindi, ad esempio, i passaggi di riserve a capitale).

3.2.1 Esclusioni

Il suddetto provvedimento esclude dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a:

- Finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a 3.600,00 euro (tale limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell'imprenditore);
- Qualsiasi apporto già conosciuto dall'Amministrazione finanziaria (ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- Finanziamenti da parte dei familiari dei soci di società;
- Finanziamenti del titolare dell'impresa familiare/individuale.

3.2.2 Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- I dati delle persone fisiche, soci o familiari dell'imprenditore, che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro (codice fiscale, dati anagrafici e, per i soggetti non residenti, lo Stato estero);
- L'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati.

3.2.3 Decorrenza

L'obbligo di comunicazione si applica ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati a decorrere dall'anno 2012.

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- Non è tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2011, se questo è ancora in essere nel 2015;
- È tenuta alla comunicazione la società che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2015, se di importo pari o superiore a 3.600,00 euro.

Circolare Informativa per i Clienti

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Le comunicazioni dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento e dei finanziamenti / capitalizzazioni ricevuti dall'impresa devono essere effettuate per via telematica:

- Direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., escluse le società del gruppo).

5. TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI

A regime, per effetto del citato provv. 16.4.2014, la comunicazione relativa:

- Ai beni in godimento ai soci deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
- Ai finanziamenti e alle capitalizzazioni deve essere effettuata entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti (non rilevano quindi gli apporti ricevuti in anni precedenti).

Pertanto, per i soggetti "solari", poiché il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO) scade il 30 settembre, le comunicazioni in esame devono essere presentate entro il 30 ottobre.

Per i soggetti "non solari", le comunicazioni in esame devono essere presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), stabilito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

6. SANZIONI

6.1 Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento

L'art. 2 co. 36-*sexiesdecies* del DL 138/2011 sanziona l'omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è:

- Pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
- Dovuta in solido tra l'impresa e il beneficiario.

Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall'impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.

È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 .



Avv. Rag. Eugenio Testoni
Avv. Stefano Legnani
D.ssa Milena Selli
D.ssa Monica Tonetto
Avv. Paolo Casati
Dott. Alessandro Bondesan

Studio Legale Tributario
Avvocato Rag. Eugenio Testoni
Via Giovio 16 22100 Como
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

6.2 Violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

